

STATUTO

F.S.P. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SELARGIUS CA VIA FORTUNATO
PALMAS 47

Numero REA: CA - 366515

Codice fiscale: 04142330929

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

All. "A" all’atto del 02/10/2024, Rep. n. 66.986/38.600

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una società cooperativa denominata “**F.S.P. Società Cooperativa Sociale**”.

La sede è fissata nel Comune di Selargius, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2084 e potrà essere prorogata a norma di legge.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti mutualistici e attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile e quelle del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizioni stabilite dalla legge n° 381 dell'8 novembre 1991. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Titolo V del codice civile, in materia di società a responsabilità limitata.

	ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE	
	La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO	
	La cooperativa, nell’ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell’articolo 2512 e seguenti del codice civile.	
	A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quindi:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

	SCOPO - OGGETTO – ESERCIZIO DELL’ ATTIVITÀ	
	ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE	
	La Cooperativa sociale intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività indicate, nel successivo articolo, finalizzato all'inserimento lavorativo anche di persone svantaggiate, secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n° 381 e successive modifiche, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.	
	In vista di tali fini, la Cooperativa persegue lo scopo di procurare ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonchè contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento fra i soci cooperatori.	
	Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.	
	ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha	

per oggetto le seguenti attività:

- esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, in proprio o per conto terzi, sia privati che enti pubblici o pubbliche amministrazioni;
- costruzione, ristrutturazione e vendita di edifici ad uso civile, commerciale ed industriale, residenziale e non residenziale;
- realizzazione e manutenzione di strade ed opere connesse, opere marittime, portuali ed aeroportuali, gallerie, ferrovie, linee elettriche, acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, dighe, impianti di sollevamento, di potabilizzazione e di depurazione delle acque, impianti di trattamento dei rifiuti;
- esecuzione di lavori di scavo e movimento terra, realizzazione delle opere murarie connesse;
- recupero, il restauro e l'arredamento di edifici;
- esecuzione di lavori di impiantistica edile, civile ed industriale, quale ad esempio impianti elettrici, idrici, termoidraulici, telefonici, informatici, di condizionamento, e fognario;
- esecuzione di lavori idraulici;
- installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici civili ed industriali, impianti gas, impianti idraulici e termoidraulici, impianti di condizionamento di qualsiasi natura o specie, impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, di antenne, impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- riparazione di elettrodomestici ed apparecchi elettronici, tv e di alta fedeltà;

	- progettazione, costruzione, fornitura ed installazione di impianti
	solari fotovoltaici e termici e loro accessori, di impianti eolici ed
	accessori, di trattamento delle acque, di impianti di cogenerazione
	o combinati;
	- impianti, più in generale, connessi alla gestione energetica otti-
	male degli edifici e delle utenze;
	- importazione, esportazione e vendita di apparecchiature e com-
	ponentistica per il settore fotovoltaico, termico, eolico, elettrico e
	per l'edilizia in genere;
	- progettazione, costruzione, fornitura ed installazione di reti ed
	impianti di trasmissione dati;
	- impianti di geotermia e biomasse, impianti antifurto ed antincen-
	dio, impianti di sollevamento civili ed industriali, impianti di au-
	tomazione di cancelli, porte e barriere;
	- attività di produzione, conservazione e trasformazione di prodotti
	agricoli prodotti in proprio e/o acquistati, con particolare attenzio-
	ne alla produzioni di funghi, condotta con metodologie eco-
	compatibili e, in genere, rispettose dell'ambiente;
	- attività agrituristiche in "azienda agricola integrata" e in "fattoria
	didattico - solidale", nonché di turismo rurale e sociale;
	- attività di animazione rurale, con particolare attenzione ad inter-
	venti finalizzati a combattere l'esclusione sociale.
	- attività di cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi,
	giardini e aiuole);
	- realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per:

	abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole,
	ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali
	(parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comu-
	nicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, por-
	ti, aeroporti), edifici industriali e commerciali;
	- realizzazione, cura e manutenzione di aree verdi per: edifici
	(giardini pensili, verde per facciate, giardini interni eccetera),
	campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da
	gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque
	lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi
	d'acqua, sistemi di scolo);
	- realizzazione di spazi verdi per la protezione contro il rumore, il
	vento, l'erosione, la visibilità e l'abbagliamento;
	- attività per la riproduzione delle piante, coltivazione di piante per
	piantagioni, coltivazione di piante per scopi ornamentali, incluse le
	zolle per il trapianto, coltivazione di piante da bulbo, tuberi e radi-
	ci; talee e innesti; miceli; produzione di substrato per funghi, pro-
	duzione di piantine di fiori e ortaggi, gestione di vivai di colture
	legnose (esclusi quelli per la silvicoltura).
	Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale, che
	necessitassero, per la loro esplicazione, dell'intervento di profes-
	sionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale comunque dota-
	to di peculiari qualifiche e/o competenze o di specifiche autorizza-
	zioni, l'attività della società verrà esercitata avvalendosi di detti
	professionisti e/o di detto personale, previo ottenimento delle ne-

d) potrà costituire dei fondi per lo sviluppo comunitario e, comun-

	que, finalizzati a salvaguardare, accrescere e valorizzare il caratte-
	re solidale e comunitario della cooperativa, a fornire adeguate e
	concrete risposte ai bisogni delle persone più deboli e svantaggia-
	te;
	e) potrà organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e
	Associazioni private, corsi di formazione e interventi socio-
	assistenziali finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone di-
	sabili (soci e non) e, in genere, svantaggiate, nonché realizzare e
	gestire tutte le strutture ed attività utili al miglioramento della loro
	qualità della vita e ad accrescere le loro possibilità lavorative;
	f) potrà partecipare ad ogni forma di appalto sia pubblico che pri-
	vato, nonché richiedere ed avvalersi di contributi e finanziamenti
	sia da parte dello Stato sia da Enti regionali, Locali e della Unione
	Europea.
	La cooperativa potrà, inoltre, partecipare ad appalti sia pubblici
	che privati per il raggiungimento degli scopi sociali e per le attività
	sopra specificate o ad esse similari.
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale la società si
	propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ri-
	strutturazione ed il potenziamento aziendale.
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la
	cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento
	tra i soci.
	La società cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con
	terzi.

10 di 42

I SOCI		
ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI		
Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.		
Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.		
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, 2° comma della legge 381/91 o in ordine all'impiego nella Cooperativa di persone svantaggiate, possono essere soci lavoratori le persone che siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti all'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo.		
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:		
1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.		
Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori		

12 di 42

	Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private le cui attività siano conformi allo scopo perseguito dalla cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l'ammissione nella società.
	1.3 Soci Volontari: sono persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla stessa legge. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
	Nella gestione dei servizi di cui alle attività sociali da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri di cui sopra.

14 di 42

15 di 42

	c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;	
	d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	

convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli ammini-

	stratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comuni-	
	cazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il	
	nome, la residenza e tutte le generalità dell’aspirante acquirente, i	
	requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la	
	cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della ri-	
	chiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria parte-	
	cipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribu-	
	nale.	
	ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE	
	PER I NUOVI SOCI COOPERATORI	
	I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insin-	
	dacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto dei quanto indi-	
	cato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei so-	
	ci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.	
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro forma-	
	zione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso su-	

perare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali

non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 (quindici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,

21 di 42

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);
- d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;
- e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;
- h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a so-

	stegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca	
	un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per	
	giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato ri-	
	solto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al	
	tribunale competente.	
	ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO	
	ED ESCLUSIONE	
	Salvo diversa e motivata decisione dell’organo amministrativo, al-	
	la deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore	
	consegue la risoluzione dell’ulteriore rapporto di scambio mutuali-	
	stico.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si	
	risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si	
	constatano i legittimi motivi del recesso.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico,	
	si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di	
	esclusione.	
	ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO	
	O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del	
	capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.

ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI

25 di 42

spetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO

DEGLI UTILI

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di **euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);**

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;

- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 59/92, di cui al precedente art. 19 del presente statuto;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il

	suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.
	Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
	ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.
	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima

della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 22 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;
- c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;
- d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;
- e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumen-

	to gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la	
	ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli ammini-	
	stratori.	
	ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione	
	dell'utile netto destinandolo:	
	a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva	
	legale;	
	b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge;	
	c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ri-	
	storno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti	
	in materia e dal precedente art. 22);	
	d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in	
	misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i di-	
	videndi in misura superiore;	
	e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per	
	il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	f) - quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le desti-	

	nazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	

	E ORGANI SOCIALI	
	Gli organi sociali sono:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) l'organo di controllo o revisore se nominato.	
	ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante av-	
	viso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo	
	dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convo-	
	cazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'av-	
	viso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima	
	dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera	
	raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa rego-	
	larmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale	
	e tutti gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore sono	
	presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea,	
	risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, sen-	
	za aver manifestato opposizione. Se gli amministratori o l'organo	
	di controllo o il revisore, se nominati, non partecipano personal-	
	mente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano	
	di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti	

all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- lo scioglimento della società;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI

IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla

	legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo)	
	del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la di-	
	stribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo ammi-	
	nistrativo;	
	3. approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida sta-	
	bilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali	
	ai sensi del d.lgs. 112/2017;	
	4. la nomina dell'organo di controllo e di revisione;	
	5. le modificazioni dello statuto;	
	6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci;	
	8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquida-	
	zione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante delibe-	
	razione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-	
	bis del codice civile.	
	ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è validamente costituita:	

34 di 42

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.	
	ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.	
	Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI	
	La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Ammi-	

	nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomi-	
	na, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un	
	Presidente e un Vice - Presidente.	
	Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo	
	richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'o-	
	ra della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, all'	
	organo di controllo o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno	
	tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un	
	giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibera-	
	zioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando in-	
	tervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo o re-	
	visore, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazio-	
	ne è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri	
	in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si inten-	
	de respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal	
	presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere tra-	

scritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall'organo di controllo se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Articolo 35/a

COLLEGIO SINDACALE E SINDACO UNICO.

Al verificarsi delle condizioni poste all'art. 2477 c.c. la società procederà alla nomina di un sindaco unico o di un collegio sindacale.

In caso di nomina il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre eser-

	cizi, e scadono alla data della decisione dai soci di approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione	
	dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	il collegio è stato ricostituito o sia nominato un nuovo sindaco uni-	
	co. Il collegio sindacale, o sindaco unico, ha i doveri e i poteri di	
	cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e potrà inoltre esercitare il	
	controllo contabile; in tale caso essi dovranno essere revisori con-	
	tabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giusti-	
	zia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e	
	2407 cod. civ..	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto	
	della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Articolo 35/b	
	REVISORE CONTABILE	
	In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina	
	obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo	
	contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto	
	nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato de-	
	cade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art.	
	2399 cod. civ..	
	Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della	
	nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della	

	decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio dell’incarico.	
	L’incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisio-	
	ne dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale	
	sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto	
	dal tribunale, sentito l’interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni previste dalla normativa al riguardo.	
	SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI	
	Art. 36 - SCIOGLIMENTO	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché	
	nei seguenti casi:	
	- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;	
	- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli	
	amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corri-	
	spondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Coope-	
	rativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le	
	maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e	
	dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e	
	dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai	
	criteri di liquidazione.	
	L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto	
	ma obbligatorio per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liqui-	

41 di 42

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.